

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

DISEGNO DI LEGGE

"ANTICIPAZIONI DI FONDI ALLA CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA PER I
COLTIVATORI DIRETTI DELLA REGIONE PUGLIA PER L'ASSISTENZA MEDICO-SPE-
CIALISTICA E PER L'ASSISTENZA MEDICO-GENERICA AI COLTIVATORI DIRETTI PEN-
SIONATI"

Relazione

(Cons. prof. Giovanni Dilonardo)

Signor Presidente, signori Consiglieri,

viene sottoposto all'esame ed all'approvazione di questo Consiglio Regionale un disegno di legge che ha lo scopo di anticipare alle Casse Mutue provinciali dei Coltivatori diretti della nostra Regione le somme occorrenti per assicurare ai coltivatori diretti l'assistenza medico specialistica e per assicurare ai pensionati della stessa categoria l'assistenza medico-generica.

A giustificazione di questo intervento c'è da precisare che la situazione finanziaria e funzionale delle Casse Mutue di Malattia per i coltivatori diretti della regione Puglia, analogamente a quella delle altre Regioni, ha subito nell'ultimo quadriennio un deterioramento tale da creare obiettive difficoltà nell'assolvimento da parte delle stesse dei compiti istituzionali sino alla data della loro estinzione, sancita dall'art. 12 bis della legge 17 agosto 1974, n. 386 e dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

La crisi finanziaria di dette casse Mutue deriva essenzialmente dalle seguenti circostanze:

- 1) inadempienza dello stato in ordine all'erogazione dei fondi di alla legge 21.1.1967, n. 369, estensiva dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti pensionati, che non è stata rifinanziata a partire dall'anno '973 anche in conseguenza della mancata conversione in legge del decreto legge n. 1 del 1973, che tale rifinanziamento prevedeva, provocando la cessazione di qualunque erogazione pubblica per l'assistenza ai pensionati;
- 2) prelievo del 51% del gettito cui sono sottoposte le Casse Mutue dei Lavoratori Autonomi a partire dal 1° gennaio 1975 ai sensi dell'art. 14, 2° comma, della legge n. 386/1974;
- 3) eseguità della partecipazione dello Stato al finanziamento delle Casse Mutue dei CC.DD., finanziamento che dal 1968 non ha subito alcun adeguamento ai reali costi dell'assistenza, rimanendo fissa alla misura di £. 3.000 per assicurato;
- 4) modifiche alle leggi tributarie che abilitano i Medici convenzionati ad esercitare la rivalsa dell'IVA, pari al 14%, sui compensi percepiti, nei confronti delle Casse mutue;

5) onere posto a carico delle Casse Mutue di erogare l'assistenza sanitaria generica ai coltivatori pensionati.

In tale precarietà finanziaria riesce impossibile, in particolare, garantire l'erogazione delle prestazioni specialistiche agli assicurati delle mutue dei Coltivatori Diretti sia attivi che pensionati: sinora si è provveduto mediante il ricorso ad un massiccio indebitamento verso il sistema bancario, che non può non determinare la paralisi dell'attività assistenziale, poichè alla lunga cristallizza la destinazione dei contributi ordinari al pagamento degli interessi e delle quote di rimborso delle anticipazioni ricevute.

Si tenga anche presente che a seguito del mancato rispetto delle convenzioni da parte delle Casse Mutue, le categorie dei sanitari si sono visti costretti a sospendere le prestazioni specialistiche dei coltivatori diretti, i quali hanno dovuto fare ricorso all'assistenza indiretta con gravi oneri personali, perchè i rimborsi sono stati largamente inferiori al costo delle prestazioni.

La conseguenza logica di tale precarietà assistenziale è che c'è il ricorso facile al ricovero da parte degli assistiti. Inoltre, stante la sospensione dei rapporti convenzionali, le Casse Mutue indirizzano le impegnative per le prestazioni specialistiche verso gli Ospedali convenzionati, determinando lunghe liste di attesa presso il servizio ambulatoriale dei presidi ospedalieri, e di conseguenza ritardi nell'espletamento dell'esame agli interni, con l'ulteriore effetto di allungare la degenza media negli ospedali.

Consta che più volte l'assessorato alla Sanità è intervenuto sugli enti Ospedalieri, sollecitandoli a garantire le prestazioni ambulatoriali e nello stesso tempo a ridurre i tempi medi di ricovero negli ospedali.

Il discorso sin qui fatto può essere ripetuto per l'assistenza generica ai pensionati, che a domicilio potrebbero ricevere quella assistenza sanitaria che spesso si riserva sul settore ospedaliero, se fossero eliminate le carenze che hanno subito le prestazioni medico-generiche, e nei mesi scorsi e di recente anche quelle farmaceutiche previste dalla legge regionale n. 19 del 4.8.1973,

- 3 -

intervento solo recentemente prorogato con legge regionale n. 6 del 9.1.78

Appare opportuno rilevare infine come allo stato attuale sussistono le garanzie per un intervento diretto della Regione a favore delle mutue coltivatori, e, quindi, per ogni rivalsa verso lo Stato degli oneri che la stessa Regione sopporterà ai fini del ripiano delle passività della mutualità dei coltivatori diretti con l'accollamento di ogni altro onere fino alla data data del 30 giugno 1977.

Infatti l'art. 65 del disegno di legge n. 1252 di riforma sanitaria, per l'approvazione sollecita della quale c'è un impegno di tutti i partiti, prescrive che alla liquidazione degli enti pubblici soppressi a norma della presente legge, dopo che sia avvenuto il trasferimento dei beni e del personale ai sensi dei precedenti articoli, si provvede con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Per l'integrazione del fondo previsto dall'art. 14 della citata legge 12.12.1956, n. 1404, ai fini delle liquidazioni di cui al precedente comma, il Ministro del Tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario con l'osservanza delle norme di cui all'art. 1 del D.L. 8.7.1974 n. 264, convertito nella legge 17.8.1974 n. 386.

Oggetto dell'articolo predetto è il ripiano delle passività degli Enti soppressi. E' opportuno infine sottolineare che l'ultimo finanziamento dello stato alle Mutue dei CC.DD. per la gestione dell'assistenza medica generica ai pensionati risale all'anno 1972, nel quale alle casse operanti nella regione fu erogata una somma pari a f. 984.249.311 per 34.950 unità, pari ad un costo medio unitario di f. 28.162.

Tenendo conto dell'incremento di spesa per i maggiori costi dell'assistenza e dell'incremento del numero dei pensionati assistiti, la spesa globalmente occorrente fino al 30 giugno 1977 può essere valutata in f. 5 miliardi.

E' opportuno, inoltre, far rilevare che dal 1972 ad oggi i pensionati hanno regolarmente fruito delle prestazioni assistenziali la cui spesa inevitabilmente è stata posta a carico della gestione degli attivi, il che ha comportato l'esaurimento anche di questa fonte di finanziamento.

In sede di conversione del D.L. 8.7.74 n. 264 nella legge 17.8.74 n. 386, nella seduta della Camera dei Deputati del 10.8.74, tale problema formò oggetto di apposito emendamento presentato da diversi deputati della Confede-

razione dei coltivatori diretti. L'emendamento fu tramutato in ordine del giorno che fu accolto dal Governo nel seguente testo: "La Camera, considera to che fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria occorre garantire che gli organi mutualistici dei coltivatori diretti possano erogare regolar mente le residue prestazioni previste dalla legge in vigore ed in particolare l'assistenza ad oltre un milione e loo mila pensionati, impegna il Gover no ad assumere le opportune iniziative per assicurare tali prestazioni, te nuto conto del mancato finanziamento verificatosi dal 1/4/73 previsto dalla legge n. 369 del 29.5.77 per l'assistenza ai pensionati".

Poichè per il momento non è dato prevedere intervento finanziario del Gover no in materia sembra necessario un transitorio intervento della regione nel la forma di anticipazione di fondi, così come risulta essere stato già fat to in altre regioni (Sicilia, Sardegna, Prov. di Trento ecc.)

L'adozione del provvedimento di legge cui la presente relazione si riferisce è, inconcreto, garantito dagli impegni governativi assunti in Parlamento non chè dalla vigente legislazione, seppure quest'ultima temporaneamente inope rante, che prevede l'intervento dello stato per l'assistenza ai coltivatori pensionati.

Esso è un concreto atto di giustizia e di solidarietà nei confronti di que sta categoria di lavoratori alle cui capacità imprenditoriali è affidata la crescita morale umana e sociale della Regione e lo sviluppo costante delle risorse del territorio regionale.

Infine mi preme precisare che la 6^a Commissione, che ho l'onore di presiede re è stata unanime nell'approvare i contenuti speciali del provvedimento, la sciando ogni decisione sul finanziamento, che in larga parte è previsto nel l'elenco degli interventi che dovrebbero gravare sul fondo globale.

ART. 1

Per consentire alle Casse Mutue Provinciali di Malattia per i coltivatori diretti della Regione Puglia il pagamento delle spese maturate al 30 giugno 1977 per l'erogazione dell'assistenza medico-specialistica ai coltivatori diretti sia in attività che pensionati nonché dell'assistenza medico generica ai coltivatori diretti pensionati, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere con propria deliberazione anticipazioni a favore delle predette Casse Mutue entro il limite di lire 5 miliardi.

ART. 2

Le domande per ottenere l'anticipazione prevista dall'articolo precedente dovranno essere presentate all'Assessorato Regionale alla sanità corredate da apposita documentazione dalla quale risulti l'entità degli impegni finanziari assunti e non soddisfatti relativi all'erogazione dell'assistenza sanitaria ai coltivatori diretti a tutto il 30 giugno 1977.

ART. 3

La Giunta Regionale concederà le anticipazioni previste dalla presente legge nel ricorso delle seguenti condizioni:

- 1) che esse siano destinate dalle Casse Mutue beneficiarie alla copertura delle spese connesse all'erogazione dell'assistenza sanitaria specialistica ai coltivatori diretti sia in attività che pensionati nonché dell'assistenza sanitaria generica ai coltivatori diretti pensionati;
- 2) che le Casse mutue beneficiarie si impegnino, mediante atto deliberativo dei rispettivi Commissari liquidatori, alla restituzione delle anticipazioni ricevute con il versamento alla tesoreria Regionale delle dispo-

nibilità rivenienti da:

- a) rifinanziamento della legge 29.5.1967, n. 369, art. 2 - lett. B punto 1 e successive modificazioni;
- b) eventuale contributi straordinario dello Stato;
- c) ripianamento del deficit delle gestioni mutualistiche eventualmente di sposto con legge dello stato e con legge di riforma sanitaria.

ART. 4

Entro i limiti dell'importo fissato dall'articolo 1, la Giunta Regionale provvederà alla ripartizione fra le Casse Mutue Provinciali eventualmente anche in proporzione ai debiti documentati di ciascuna di esse.

ART. 5

Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge si farà fronte mediante istituzione nel bilancio regionale per l'esercizio 1978 del cap. 167/bis "Anticipazioni alle Casse Mutue Provinciali di malattia per i Coltivatori Diretti della regione Puglia" con dotazione di f. 5 miliardi e conseguente riduzione di pari importo del cap. 349 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione" dello stesso bilancio regionale.

ART. 6

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

stato di previsione della spesa.

a) Variazione in aumento

167/bis c.n.i. Anticipazioni alle Casse Mutue Provinciali di Malattia per i coltivatori diretti della regione Puglia

£. 5.000.000.000.==

b) Variazione in diminuzione:

Cap. 309 - Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione.

506 Anticipazioni alle Casse Mutue CC.DD.

£. 3.700.000.000

508 (parte) per

£. 1.300.000.000

£. 5.000.000.000.==

ART. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dello art. 127, secondo comma, della costituzione e dell'art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.